



53

raglieranno le loro attitudini agli effetti delle eventuali promozioni che non potranno essere superiori a quelle che gli interessati avrebbero potuto conseguire in esami di idoneità o per anzianità congiunta al merito, qualora fossero rimasti in attività di servizio (art. 11 secondo c.p.v.). Tale riesame di carriera è stato successivamente regolato dai DD L.S. SS. 19 ottobre 1944, n. 301 e 30 novembre 1944, n. 880.

Il D.L.S. 10 agosto 1944, n. 190, normalizza la procedura da seguire per la riassunzione in servizio degli impiegati già allontanati per motivi politici ed all'art. 1 lettera b), precisa che la valutazione delle condizioni di licenziato per motivi politici deve essere demandata alla Commissione Provinciale di cui alla lettera b) dell'art. 3 del D.L.S. 27 luglio 1944, n. 159.

Senonché tali Commissioni riguardano propriamente i Comuni, le Province, le Istituzioni pubbliche di beneficenza e gli Enti sottoposti all'Amministrazione locale. Per tale motivo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Studi e Legislazione - con nota n. 52997-11104-12/1.3.1. del 25 gennaio e.a., in risposta al quesito rivolto in merito dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale - Direzione Generale previdenza ed assicurazioni sociali, ha concluso che: "in mancanza di una